STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E AL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Dirigente responsabile	Massimo Messale
Competenze	a) assicura al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito, nella presente lettera, denominato Garante, il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni a questi attribuite dalla normativa regionale. In particolare, svolge tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico- giuridici necessari nello svolgimento delle seguenti attività del Garante: 1) predisposizione di iniziative ed interventi volti ad assicurare che alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale siano erogate le prestazioni volte alla tutela della salute, della qualità della vita, istruzione e formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro; 2) proposta ai competenti organi regionali di interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e, su richiesta degli stessi organi, rilascio di eventuali pareri su atti amministrativi e legislativi nelle tematiche di competenza del Garante; 3) proposta ai competenti organi regionali di iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; 4) ogni ulteriore compito o attività previsto da specifiche disposizioni. b) assicura al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito, nella presente lettera, denominato Garante, il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni a questi attribuite dalla normativa regionale. In particolare, svolge tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento delle seguenti attività del Garante: 1) vigilanza sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali; 2) vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia nonché sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate, per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; 3) diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; 4) promozione della formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela ed assicura consulenza e sostegno ai tutori o e ai curatori nominati e di iniziative per la tutela dei diritti dei minori, in particolar modo con riferimento alla prevenzione ed al trattamento dell'abuso; 5) rilascio di pareri sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i minori e elaborazione di proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi; 6) consulenza nei confronti dei tutori e curatori; 7) collaborazione con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia e all'adolescenza e diffusione della conoscenza dei relativi diritti;

	8) vigilanza sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile e segnalazione all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti delle eventuali trasgressioni; 9) ogni ulteriore compito o attività previsto da specifiche disposizioni. c) assicura alla Consulta femminile regionale per le pari opportunità il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa regionale, svolgendo tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico- giuridici necessari per il corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali; d) assicura al Forum regionale per le politiche giovanili, istituito dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani" e successive modifiche, il necessario supporto per lo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati dalla normativa vigente.".
Risorse umane	n. 5 unità dell'area dei Funzionari e dell'E.Q., n. 4 unità dell'area degli Istruttori e n. 2 unità dell'area degli Operatori esperti

7 marzo 2024